

Processo civile – Violazione del termine di cui all'art. 435, 2°co., c.p.c. – Inammissibilità/improcedibilità dell'appello – Non sussistono.

Processo civile – Opposizione a cartella esattoriale – Potere del G.O di annullare la cartella – Sussiste – Divieto ex art. 4 L. nr. 2248/1865 LAC – Non sussiste – Risulta superato già dall'art. 23 della L. 689/1981.

Contributi – Studio professionale non avente natura di impresa - Sgravi contributivi totali ex lege n. 448/98 – Non spettano – Sgravi ex lege n. 407/90, nella misura del 50% - Sono consentiti.

Corte di appello di Potenza – 13.01.2011 n. 5 – Pres. Ferrone – Rel. Marotta – INPS-SCCI S.p.A. (Avv. Camardese) – M.G. (Avv.ti L. e D. Carbone)

Il termine di cui all'art. 435, 2° co., c.p.c. ha carattere ordinatorio ed è finalizzato alla organizzazione del processo, non a limitare l'esercizio del diritto di azione. Pertanto, la sua violazione non comporta decadenza alcuna, sempre che risulti garantito al convenuto il termine stabilito dalla legge per la sua costituzione in giudizio.

L'opposizione a cartella esattoriale per crediti contributivi apre un ordinario giudizio di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale e, segnatamente, al rapporto contributivo; ne consegue che: da una parte, l'ente previdenziale può chiedere non solo il rigetto dell'opposizione, ma anche l'adempimento dell'obbligo contributivo per un importo eventualmente diverso; dall'altra, il debitore può chiedere l'annullamento dell'atto viziato. Né vi osta il divieto di cui all'art. 4 L. n. 2248/1865 –peraltro già superato dal disposto di cui all'art. 23 L. n. 689/1981- sol che si consideri che la cartella è atto di diritto privato, emesso da una società incaricata della sola riscossione, quindi costituisce mero atto di accertamento della posizione debitoria, impugnabile (rectius opponibile) se non conforme al vero.

In materia di sgravi contributivi, la disposizione di cui all'art. 3, co. 5, della legge n. 448/1998 - norma derogatoria, e quindi di strettissima applicazione - si riferisce esclusivamente a datori di lavoro aventi natura di impresa; invece, gli studi professionali non organizzati in

forma di impresa possono beneficiare, ratione temporis, dello sgravio del 50% degli oneri contributivi - previsto dall'art. 8, co. 9, della legge n. 407/90 per i datori di lavoro diversi dalle imprese operanti nel Mezzogiorno - ovviamente ove sussistano e vengano provati tutti i requisiti prescritti dalla legge.

FATTO - Il Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, con sentenza n. 583/2010 pronunciata in data 2/3/2010, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, annullava la cartella esattoriale opposta da M. G., dichiarando non dovuti i contributi di cui alla stessa, e poneva a carico dell'INPS (che aveva agito anche quale mandatario della SCCI S.p.A.) le spese di lite.

Avverso tale sentenza proponeva appello l'Istituto, con ricorso depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 9/2/2010, e deduceva: la nullità della sentenza per non potere l'AGO pronunciare sentenza di annullamento di un atto amministrativo, quali sono sia il ruolo che la cartella esattoriale, ex art. 4 L. 2248/1865; la piena fondatezza del credito azionato. Concludeva per la riforma dell'impugnata sentenza con condanna di M. G. al pagamento della somma di € 14.336,95 per contributi oltre sanzioni ed oneri accessori; rivalsa di spese. Allegava copia della sentenza impugnata e fascicolo di parte di primo grado.

Emesso il decreto presidenziale ex art. 435 c.p.c., notificato in uno all'atto introduttivo alla controparte, si costituiva M. G. che resisteva alle avverse doglianze e concludeva per l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame con rivalsa di spese.

Alla fissata udienza comparivano i procuratori delle parti che, riportatisi ai rispettivi atti, discutevano la causa, decisa come da dispositivo pubblicamente letto.

DIRITTO - Va in primo luogo respinta l'eccezione di inammissibilità ed improcedibilità dell'appello per violazione del termine di cui all'art. 435, 2° co., c.p.c. La censura è infondata nel momento in cui alcuna espressa sanzione è ricondotta dalla norma alla violazione del termine tra la comunicazione e la notifica. Richiama parte appellante la pronuncia n. 20604/08 della S.C. peraltro S.U., cionondimeno questa Corte non ritiene di dovervisi conformare.

L'affermazione sull'inosservanza del termine ex art. 435 c.p.c secondo cui *“Una volta, pertanto, scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga - come è avvenuto nella fattispecie in esame - si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio”* costituisce un *obiter dictum*. Ed invero la Corte non era stata chiamata a comporre il contrasto

sul punto, essendo anzi costante ed uniforme la giurisprudenza che non ricollegava sanzione alcuna al mero mancato rispetto del termine di dieci giorni tra la comunicazione dell'ufficio dell'emissione del decreto presidenziale e la notificazione degli atti alla controparte. Non constano, del resto, successive pronunce conformi, anzi con decisione n. 21744 del 22/10/2010, la sezione terza ha ribadito l'orientamento pregresso *“In materia di controversie di lavoro, il termine di dieci giorni assegnato al ricorrente per la notificazione del ricorso e del decreto giudiziale di fissazione dell'udienza di discussione al convenuto, ai sensi dell'art. 415, comma quarto, cod. proc. civ., non è perentorio, ma ordinatorio, con la conseguenza che la sua inosservanza non produce alcuna decadenza né implica la vulnerazione della costituzione del rapporto processuale a condizione che risulti garantito al convenuto il termine per la sua costituzione in giudizio non inferiore ai trenta giorni, come stabilito dal quinto comma della stessa norma (ovvero a quaranta giorni nell'ipotesi prevista dal successivo sesto comma)”*.

Non condivide, inoltre, questa Corte l'omologazione del termine ordinatorio a “prorogabile” operata dalla Corte Suprema a sez. un. e quindi del termine perentorio a “non prorogabile”, nel momento in cui la prorogabilità è una delle caratteristiche del termine ordinatorio ma non l'unica, laddove la peculiarità dell'ordinarietà è nella sua funzione di razionalizzazione del processo ma non di limite all'esercizio del diritto di azione. Il termine perentorio è solo legale, quello ordinatorio è anche giudiziale, il termine perentorio costituisce l'eccezione rispetto al generale principio dell'ordinarietà dei termini, ed a tale eccezionalità a riserva di legge consegue la sanzione della decadenza. Pertanto se il termine non è espressamente dichiarato dalla legge come perentorio - o che tanto si desuma dalla *ratio* della norma- la sua funzione è quella di “organizzare” il processo non di limitare il diritto di azione, con la conseguenza che alla sua violazione non conseguirà decadenza alcuna.

Neppure è fondata l'ulteriore preliminare eccezione sollevata dall'appellato con riguardo ad una pretesa acquiescenza da parte dell'INPS alla sentenza gravata in ragione del fatto di aver prospettato i motivi di gravame solo con riguardo all'applicazione ed interpretazione delle disposizioni di cui alla n. 448/98 (senza alcun espresso riferimento alla legge n. 407/1990).

Innanzitutto si rileva che la principale censura mossa dall'INPS alla sentenza gravata con riguardo al merito della pretesa contributiva, a fronte di una - invero scarna - motivazione incentrata esclusivamente sul presupposto che la normativa di riferimento fosse quella di cui alla legge n. 448/98, interpretata in conformità al primo motivo di opposizione (ritenuto così

fondato ed assorbente) e che la tipologia dei “datori di lavoro” ivi prevista fosse da intendersi in senso ampio, appare opportunamente circoscritto alla configurabilità in capo al professionista della qualifica di imprenditore.

Inoltre si rileva che, a fronte di un generico riferimento operato in sentenza all’iscrizione della dipendente S. M., assunta a tempo determinato dal 2001, nelle liste di collocamento ed all’incremento occupazionale - senza alcuna espressa indicazione di questi quali requisiti per accedere ai benefici di cui alla legge n. 407/90, l’Istituto, con ulteriore motivo di appello ha contestato la sussistenza, nello specifico, dei presupposti per accedere, comunque, a benefici previdenziali comportanti una esclusione ovvero anche solo una riduzione degli oneri contributivi, assumendo che degli stessi deve essere fornita puntuale prova da parte del soggetto che li invochi e che, nel caso in esame, nessuna puntuale dimostrazione era stata fornita dall’opponente.

Si aggiunga, inoltre, che la censura di cui all’appello dell’INPS relativa alla configurabilità in capo al professionista della qualifica di imprenditore è questione comune (in quanto presupposto) dei benefici previsti sia dalla legge n. 448/98 sia dalla legge n. 407/90 (rilevando, nell’ipotesi di cui alla legge n. 407/1990 ai fini della configurabilità del diritto allo sgravio totale, laddove la medesima legge per i professionisti prevede solo la possibilità dello sgravio nella misura del 50%).

La questione della spettanza degli sgravi (anche) ai sensi della legge n. 407/1990 è stata, tuttavia, correttamente riproposta dall’appellato in questo grado di giudizio e come tale può formare oggetto di esame da parte della Corte (v. *infra*).

Ciò posto l’appello proposto dall’I.N.P.S. deve essere accolto nei termini di seguito illustrati.

Con il primo motivo di gravame l’appellante deduce la nullità della sentenza in relazione al capo che dispone l’annullamento della cartella, stante il divieto ex art. 4 L. nr. 2248 /1865 L.A.C. .

La doglianza non è fondata.

L’opposizione alla cartella esattoriale per crediti contributivi, emessa sulla base della formulazione dei ruoli dopo l’attestazione del direttore della competente sede INPS, è regolata dal D.L. nr.338/1989 convertito in L. nr. 389/1989. Essa apre un ordinario giudizio di cognizione, regolato ex art. 442 c.p.c, su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che, se da un lato l’ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell’opposizione, anche la

condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per un importo pure diverso, dall'altro il debitore può chiedere l'annullamento dell'atto viziato. D'altro canto il superamento del divieto ex art. 4 LAC trova consolidata fonte in una norma generale qual è l'art. 23 L. 689/1981. Né sembra comunque utilmente invocabile il divieto posto dalla legge abolitiva del contenzioso amministrativo, sol che si rilevi come la cartella, atto emesso da una società di diritto privato e contenente la mera ricognizione di un credito (in questo caso credito contributivo portato dal ruolo, atto impositivo emesso dall'Ente sulla base di uno dei titoli esecutivi emessi ai sensi dell'art. 2, co. V, D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, nella L. 7 dicembre 1989 n. 389) è sottratto al divieto di annullamento - che afferisce ai soli atti pubblici - da parte dell'AGO. Del resto, i poteri del giudice della cognizione che valuta il merito della pretesa azionata, si estendono dall'accertamento di infondatezza del credito (per la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa dedotti dall'opponente) alla declaratoria di nullità dell'atto e la conseguente illegittimità della riscossione. La cartella è un atto di diritto privato emesso da una società incaricata della sola riscossione (e che spesso fa della riscossione dei crediti di enti pubblici o dell'erario il suo unico oggetto sociale) sulla base di una convenzione stipulata con la P.A. imponente, sicché non solo non incide su posizioni soggettive in quanto ha funzione di mera ricognizione, ma neppure costituisce manifestazione di volontà essendo questa avvenuta precedentemente al momento della formazione del titolo e poi dei ruoli da parte del creditore.

La cartella è quindi un atto di accertamento impugnabile (*rectius* opponibile) se non "veridico".

Inoltre anche nel caso del ruolo esattoriale (alla cui formazione dopo l'emissione del titolo esecutivo sovrintende la P.A.) non si verte in tema di provvedimenti amministrativi, cui corrispondono posizioni di interesse legittimo, ma di atti, anche muniti di efficacia esecutoria, di accertamento del debito contributivo, cui corrispondono posizioni di diritto soggettivo. In altre parole l'ente impositore è privo di discrezionalità, laddove l'obbligazione contributiva trova fonte nella legge, sicché l'atto di imposizione non è ablatorio di una posizione soggettiva del privato, ma certificatorio di un credito ovverosia di ricognizione di credito vantato dall'amministrazione; con tale atto - che è titolo e precetto nello stesso tempo - viene assolto l'onere di dare notizia al destinatario dell'avvio del relativo procedimento.

Con secondo motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della ritenuta estensione anche agli studi professionali della esenzione contributiva totale di cui alla legge 448/98.

Gli addebiti di cui alla cartella oggetto della presente opposizione attengono, come emerge dagli atti di causa, a note di rettifica emesse dalla procedura meccanizzata relativa ai DM/10-M per indebito conguaglio del 100% dei benefici previsti dalla L. 448/98.

Secondo l'Istituto che ha proceduto alle suddette rettifiche (si veda anche la posizione assunta dall'INPS in sede di comparso di costituzione nel giudizio di primo grado), per gli studi professionali non aventi natura di impresa sarebbe solo applicabile (ove sussistano, evidentemente, gli ulteriori presupposti di legge) il beneficio dello sgravio del 50% previsto per i datori di lavoro diversi dalle imprese operanti nel Mezzogiorno (art. 8 co. 1, 2, 3 e 9 della L. n. 407/90).

Il motivo è fondato.

Si osserva che ai sensi dell'art. 3, co. 5, della legge n. 448/1998: *“Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico, per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti. Nelle regioni Abruzzo e Molise le disposizioni del presente comma si applicano limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999. Le agevolazioni di cui al presente comma non sono cumulabili, in capo al medesimo lavoratore, con quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”*; il successivo co. 6 prescrive: *“Le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a condizione che: a) l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 dicembre 1998, l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data; b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie; c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato; d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso*

soggetto e, in caso di affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in concessione o appalto, al netto del personale comunque già occupato nelle medesime attività al 31 dicembre dell'anno precedente; e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui al comma 5; f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato; g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti; h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dall'articolo 6, comma 6, lettera f), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni”.

Una proroga dell'efficacia temporale del *bonus* previsto dalla legge n. 448/1998 si è avuta con l'art. 44 della legge n. 448/2001 il quale ha così previsto: “*A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto, per i nuovi assunti nell'anno 2002 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente. Ai fini della concessione delle predette agevolazioni, si applicano le condizioni stabilite all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiornando al 31 dicembre 2001 le date di cui alla lettera a) del medesimo comma 6 dell'articolo 3.*”

Invero, un beneficio che presenta alcuni aspetti simili a quello di cui alla normativa sopra citata è quello previsto dall'art. 8, co. 9, della legge n. 407/90: “*A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi*

previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi”.

Le differenze tra l’incentivo previsto dall’art. 8, co. 9, della legge n. 407/90 e quello previsto dall’art. 3, co. 5 e 6, della legge n. 448/1998 sono riferibili alle circostanze che nel caso della legge n. 407/90: a) l’assunzione riguarda soltanto i disoccupati ed i cassa integrati che sono tali da oltre un biennio; b) l’incentivo è riferibile anche a rapporti a tempo parziale; c) non è richiesto alcun incremento occupazionale (ovviamente, deve sempre essere presente il requisito correlato al non aver effettuato licenziamenti o sospensioni con la stessa qualifica nei 12 mesi precedenti); d) l’incentivo riguarda anche “datori di lavoro” diversi dalle imprese operanti nel Mezzogiorno - e cioè datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 - per i quali il “bonus” triennale è limitato allo sgravio del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali. Con riguardo a tale ultimo aspetto, la legge n. 407/90, secondo una interpretazione fatta propria dallo stesso INPS, consente, in presenza di determinate condizioni, lo sgravio nella limitata misura del 50% anche in favore dei “professionisti” (cfr. la circolare n. 25 del 31/1/1991 che, con riguardo all’art. 8 della legge n. 407 del 1990, così si esprime: “L’art. 8 della legge non introduce disposizioni modificative di quelle regolanti le agevolazioni contributive previste per i contratti di formazione e lavoro posti in essere dai datori di lavoro operanti nei territori di cui al T. U. sugli interventi nel Mezzogiorno, disposizioni contenute nell’art. 5 del D.L 30/5/1988, n. 173, convertito nella legge 26/7/1988, n. 291 (circ. 21/7/1988, n. 164, circ. 16/9/1988, n. 193, circ. 19/6/1989, n. 139). Pertanto, continuano a trovare applicazione le predette norme secondo le quali i benefici contributivi (relativamente alla parte a carico del datore di lavoro) sono stabiliti per le “imprese” ubicate nelle predette aree nella misura del contributo per apprendisti, mentre gli altri datori di lavoro (enti pubblici economici, liberi professionisti, consorzi di imprese compresi quelli di imprese artigiane) usufruiscono della riduzione del 50% dei contributi”.

Elemento comune ad entrambe le disposizioni legislative sopra indicate è che lo sgravio

totale è previsto solo in favore delle “imprese” operanti nei territori del mezzogiorno (risultando, come detto, in un certo qual modo differenziati gli ulteriori requisiti richiesti).

Punctum dolens della questione è indagare se il termine “impresa” di cui alle disposizioni citate sia usato o meno in senso comprensivo della categoria dei professionisti o altre categorie datoriali organizzate in forma di impresa.

Ritiene, al riguardo, la Corte di richiamare innanzi tutto alcuni propri precedenti - cfr. le sentenze n. 456/2008, n. 829/2008 e n. 475/2010 - nei quali, sul punto, si è così espressa: «La natura derogatoria della norma previdente l'esenzione ne impone una lettura restrittiva con la conseguenza che l'utilizzo del termine “impresa” non può ritenersi fungibile con quello di datore di lavoro in genere. Ne consegue che mentre a questi ultimi (imprenditore e non) è riconosciuto, ad opera della legge n. 407/90, uno sgravio del 50% solo agli imprenditori è riconosciuto lo sgravio totale e quindi solo agli studi professionali (quale è lo studio di cui è titolare l'appellato) ove organizzati in forma di impresa, sarà estensibile l'esonero dal pagamento *ratione temporis*. (*“Gli sgravi contributivi per le imprese industriali ed artigiane che impiegano dipendenti nei territori meridionali, previsti dall'art. 18 della legge n. 1089 del 1968 - che, come norma eccezionale, non è suscettibile di applicazione analogica, né di un'interpretazione estensiva con riferimento a situazioni che, sebbene simili a quelle contemplate espressamente, esorbitano dall'ambito di operatività della norma stessa, individuato alla stregua della ratio legis - si applicano nei confronti delle cooperative di lavoro solo allorché l'attività dei soci implichi il vincolo della subordinazione che caratterizza tipicamente il rapporto ex art. 2094 c.c. - non rilevando in contrario che, ad altri fini, il legislatore abbia sovente assimilato i soci stessi ai prestatori d'opera subordinati, pur in difetto di detto requisito - e sempre che l'attività della cooperativa sia classificabile fra quelle industriali o artigiane, protette dalla citata legge, e non abbia natura commerciale, come quella svolta da un'autoscuola”* - Cassazione civile, sez. lav., 02 febbraio 1990, n. 689 -). Ma anche a voler ritenere, in sintonia con la più recente giurisprudenza, la normativa in materia di sgravi speciale e non eccezionale, comunque ne resta inibita ogni possibilità di interpretazione estensiva o anche analogica, sol che si rilevi come nell'ambito della disciplina degli sgravi il legislatore abbia previsto per un arco di trentasei mesi e per i contratti a tempo indeterminato, una esenzione totale in caso di “*assunzioni effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno....ovvero da imprese artigiane*” – art. 8, co. IX, lex nr. 407/1990. In altre parole proprio l'esame dell'intera disposizione - titolata norme in materia di contratti di formazione e lavoro - consente di evidenziare una volontà del legislatore di graduare le

forme di sgravio in ragione della zona di assunzione, della tipologia di contratto, del settore merceologico del datore di lavoro, delle scelte datoriali operate in materia di occupazione ed infine della natura soggettiva del datore di lavoro se impresa del Sud o impresa artigiana in generale. Né può dubitarsi della legittimità costituzionale di tale scelta vuoi per la sua natura latamente discrezionale, vuoi per la intrinseca ragionevolezza della *ratio* di voler sostenere maggiormente le imprese artigiane in genere e gli imprenditori del Sud, soggetti maggiormente esposti ai contraccolpi negativi della contingenza economica. Nel sistema generale della normativa speciale sugli sgravi (costituisce norma eccezionale l'esenzione totale temporanea, vuoi per la deroga al principio di generale sottoposizione a contribuzione del reddito da lavoro, vuoi per la natura temporanea del beneficio, ne consegue che di essa si impone una lettura strettamente legata al contenuto letterale. Ed invero se pure delle norme eccezionali è inibita la sola lettura analogica ma non quella estensiva (la quale costituisce il risultato di un'operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, e di identificare l'effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell'intenzione del legislatore, e quindi di estendere la "*regola juris*" a casi non espressamente previsti dalla norma, ma dalla stessa implicitamente considerati) cionondimeno nel caso di specie la volontà del legislatore sembra quella di graduare gli interventi di sostegno attraverso il meccanismo dello sgravio fino alla previsione di una esenzione totale, strumento estremo e come tale riservato a casi particolari. *“È connaturata alla funzione della norma derogatoria, e quindi eccezionale, l'esigenza che essa sia emanata da un atto di legislazione formale, che indichi i casi in essa considerati (art. 14 disp. prel.), poiché in mancanza di tale manifestazione della volontà di sottrarre certi rapporti o fatti alla disciplina generale, quegli stessi fatti restano ad essa assoggettati. Conseguentemente, non è concepibile una norma derogatoria che non sia posta direttamente dal legislatore, ma venga ricavata in via di interpretazione estensiva o di analogia.”* (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 17 febbraio 2004, n. 596).

Orbene non solo non vi sono ragioni per discostarsi dal suddetto orientamento dovendosi sottolineare che, in base all'art. 2238 c.c., il professionista intellettuale, il quale, di per sé, non è un imprenditore commerciale, intanto assume tale veste, in quanto esercita una attività la professione nell'ambito di un'attività organizzata in forma di impresa, nel senso che l'esercizio della professione venga ad inserirsi, integrandola, in una organizzazione imprenditoriale (cfr. in tal senso Cass. n. 13677 del 22/7/2004), organizzazione che,

evidentemente (v. art. 2082 c.c.) non può identificarsi con uno o più rapporti di lavoro con il professionista nel ruolo di datore di lavoro. Per l'appunto la ricorrenza di siffatto estremo (inserimento dell'attività professionale di cui trattasi in una organizzazione imprenditoriale) non è stata dimostrata, e neppure dedotta, dall'appellato, sul quale gravava il relativo onere dato che, alla luce della disciplina sull'onere della prova dettata dall'art. 2697 c.c., spetta a colui che invoca uno sgravio contributivo dimostrare di essere in possesso dei requisiti per beneficiarne (cfr. in tal senso Cass. n. 18587 del 3/12/2003, Cass. n. 19373 del 28/9/2004, Cass. n. 5137 del 9/3/2006).

Si aggiunga ulteriormente che di recente il Supremo Collegio, chiamato a pronunciarsi in materia analoga a quella per cui è causa, si è così espresso: *“In tema di sgravi contributivi, i benefici previsti dall'art. 3, comma 5, della legge n. 448 del 1998 sono applicabili, quanto ai datori di lavoro privati, esclusivamente agli imprenditori, dovendosi escludere l'applicabilità della norma anche a coloro che, pur avvalendosi di una struttura autonoma, esercitano una professione intellettuale, atteso l'esplicito riferimento alle “imprese” contenuto nella rubrica della disposizione, l'esclusiva riferibilità della locuzione “a tutti i datori di lavoro privati” ai soli titolari di impresa, trattandosi di indicazione in stretta correlazione con l'espressione “e agli enti pubblici economici” contestualmente utilizzata, nonché la testuale previsione della non cumulabilità degli sgravi ivi previsti con le agevolazioni riconosciute dall'art. 4, comma 1, della legge n. 449 del 1997 per le sole “piccole e medie imprese”, ed infine esplicito riferimento, nel successivo comma 6 (ai fini dell'applicazione delle suddette agevolazioni), all'impresa “che - senza assorbimento di preesistenti attività - realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno ed indeterminato” - cfr. Cass. n. 8257 del 7/4/2010 -. Il Giudice di legittimità, nella sentenza da ultimo citata ha anche così precisato: “Deve quindi convenirsi che gli sgravi per cui è causa siano applicabili soltanto, quanto ai privati, a favore degli imprenditori, ossia a coloro che, secondo la previsione codicistica (art. 2082 c.c.), esercitano professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, non contenendo la normativa all'esame (di stretta interpretazione, siccome derogatoria alla generale sottoposizione alle obbligazioni contributive) disposizioni che ne consentano l'estensione anche ai soggetti che, pur eventualmente avvalendosi di una struttura autonomamente organizzata, esercitano una professione intellettuale (art. 2229 c.c.)”.*

Ciò posto non è neppure accoglibile la richiesta avanzata dall'appellato di riconoscimento quantomeno degli sgravi del 50% ai sensi della legge n. 407/90.

Nessuna prova è stata fornita dall'interessato della sussistenza dei requisiti di legge (e cioè che la nuova assunzione avesse riguardato un lavoratore disoccupato da almeno 24 mesi e che la stessa non fosse diretta a sostituire lavoratori per qualunque causa licenziati o sospesi). In particolare non si evince che l'assunzione a tempo indeterminato sia avvenuta mediante richiesta nominativa dalle speciali liste dei lavoratori denominati "disoccupati di lunga durata" (cioè con un'anzianità di iscrizione al collocamento superiore ai 24 mesi). Nessuna documentazione risulta allegata alla comunicazione di assunzione depositata in data 10/9/2001 alla sezione circoscrizionale per l'impiego di Potenza né lo spazio del modello C/ASS/AG riservato all'ufficio (ultimo riquadro), diretto ad attestare la sussistenza degli elementi indicati nel quadro 1 alle lettere A, B, e C, risulta compilato e sottoscritto dal responsabile della sezione medesima.

Irrelevante è la semplice dichiarazione a firma della lavoratrice trasmessa dal M. all'INPS di Potenza in data 10/10/2001 atteso che la stessa non può sostituire la dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (che è resa nella consapevolezza delle conseguenze, anche di natura penale, previste dalle norme vigenti, compresi gli artt. 495 e 496 codice penale) che va prodotta dal lavoratore al competente Centro per l'impiego, ex art. 2 del D. Lgs. n. 181/2000 (poi integrato e modificato dall'art. 3 del D. Lgs. n. 297/2002 che, come è noto, ha soppresso le liste di collocamento) e che solo può consentire le verifiche necessarie da parte del Centro per l'impiego ai fini della attestazione da apporsi sul modello C/ASS/AG (nello specifico insussistente) di permanenza del soggetto interessato nello stato di disoccupazione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va, quindi, accolto e, per l'effetto, rigettata l'opposizione proposta da rigetta l'opposizione proposta da [così nel testo n.d.r.] M. G. avverso la cartella esattoriale n. 092 2006 00003211 74.

La novità e complessità delle questioni trattate costituiscono giusto motivo per la integrale compensazione delle spese del doppio grado.

(Omissis)